


**VERBALE DI ACCORDO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA ESISTENTI**

in data 21/1/2021 alle ore 14.30 presso la sede dell'ASST di Cremona, sita in Cremona, ha avuto luogo l'incontro tra :

l'ASST di Cremona, rappresentata dalla delegazione trattante

e

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 19/12/2019 Area Sanità e del CCNL 17/12/2020 Area delle Funzioni Locali

si sono incontrati per esaminare la questione attinente all'installazione di un impianto di video sorveglianza da parte dell'Azienda

**La Delegazione Aziendale**

Il Direttore Amministrativo: Gianluca Bracchi	
Il Direttore Sanitario: Rosario Canino	
Il Direttore Socio Sanitario Paola Mosa	
Direttore UOC Risorse Umane Maria Teresa Bulgari	

**La Delegazione Sindacale**

ANAAO ASSOMED	
CIMO	
AAROI EMAC	
FED. CISL MEDICI	
FESMED	
FVM	
FASSID	
ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI	
CGIL FP	
CISL FP	
UIL FPL	
FEDIR SANITA'	



Premesso che:

- 1) con deliberazione dell'ex Azienda Ospedaliera di Cremona n. 174 del 20 luglio 2010, veniva approvato il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza e che, a seguito della legge di riforma sociosanitaria lombarda del 11 agosto 2015, n.23, dal 01.01.2016 l'ASST di Cremona è subentrata all'ex Azienda Ospedaliera di Cremona;
- 2) l'Azienda ha la necessità di approvare un nuovo regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza che tenga conto delle modifiche costitutive intervenute e delle necessità emerse in questi anni, anche in dipendenza dell'acquisizione di nuovi beni immobili con particolare riferimento al territorio, nonché delle esigenze e richieste pervenute dagli stessi operatori per esigenze di sicurezza e che recepisca altresì le modifiche normative intervenute in tema di privacy; quali:
  - il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  - il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010;
  - le linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video emesse dal Comitato Europeo per la protezione dei dati;
  - l'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Statuto dei Lavoratori;
- 3) l'Azienda attua un sistema di videosorveglianza finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero:
  - per garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, mobiliare ed immobiliare, e per la protezione delle persone che, a vario titolo, accedono e/o sostano negli ambienti interni alle strutture ospedaliere ed ambulatoriali;
  - per il perseguimento di finalità di diagnosi e cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda.

Nello specifico delle finalità di sicurezza:

- gli impianti non sono dotati di captazione audio e non esiste alcuna video analisi;
- l'art. 4, così come aggiornato dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53, dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970) vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- ai fini dell'operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere discontinuo;
- l'art. 4, dello Statuto dei Lavoratori precisa che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, o di tutela del patrimonio aziendale ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede la Direzione Territoriale del Lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti;
- il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, d'ora in poi Codice Privacy) novellato dal d. lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), ha ulteriormente disciplina la materia;
- l'art. 114 del Codice Privacy novellato dispone che resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- nella disciplina di cui all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore;
- il provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali contiene disposizioni specifiche per l'utilizzo di tali sistemi nell'ambito dei rapporti di lavoro.



- 4) L'ASST di Cremona, con decreto direttoriale n. 5 del 5/1/2021 ha approvato il nuovo regolamento per la videosorveglianza;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti convengono quanto segue:

- 1) l'attività di video sorveglianza dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori;
- 2) relativamente al controllo a distanza dei lavoratori, rimangono validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone;
- 3) l'Azienda dichiara di rispettare quanto stabilito dal Garante per la Privacy nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza nell'ambito del rapporto di lavoro" dell'8 aprile 2010, con particolare riguardo al paragrafo 4.1, contenente disposizioni specifiche per la sorveglianza effettuata nell'ambito dei rapporti di lavoro e dichiara, altresì, la propria intenzione di adeguarsi a quanto verrà eventualmente disposto in materia con futuri provvedimenti del Garante della Privacy;
- 4) non è consentito all'Azienda adottare nei confronti dei propri dipendenti comportamenti discriminatori, a seguito dell'utilizzo dei dati forniti dal sistema di videosorveglianza. L'impianto sarà utilizzato nel rispetto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori così come aggiornato dal D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/09/2015 – Suppl. Ordinario n. 53, dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970);
- 5) l'Azienda dichiara di escludere la possibilità che dall'attività di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità individuate nella premessa e nel punto 1 del presente accordo;
- 6) la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza e che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- 7) l'Azienda informerà i dipendenti in merito al trattamento dei dati tramite videosorveglianza con la pubblicazione "nell'angolo del dipendente" dell' informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati e la loro libera circolazione;
- 8) gli impianti di video sorveglianza sono realizzati secondo le norme tecniche vigenti come da certificazione;
- 9) il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza sarà consentito soltanto al personale espressamente nominato dall'Azienda qualificato "responsabile" o "incaricato" di tale trattamento, che dovrà avvalersi di sistemi informatici, il cui accesso è consentito solo mediante idonee credenziali di autenticazione;
- 10) l'eventuale integrazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza verranno preventivamente comunicati alla RSU e alle OO.SS., alle quali verranno illustrate eventuali variazioni delle caratteristiche tecniche;
- 11) l'Azienda stabilisce di conservare di norma le immagini fino a 48 ore successive alla registrazione. Rimane fermo il limite massimo di sette giorni, sul cui superamento vige il totale ed assoluto divieto con l'unica eccezione di intervento e/o richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze di Pubblica Sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti si danno reciprocamente atto del pieno rispetto da parte aziendale di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970 e dalla disciplina di cui al Regolamento UE 679/2016 e del Codice Privacy novellato, posta a tutela della riservatezza e dignità del personale dipendente.

Cremona, 21/1/2021